



COMUNE DI RIOMAGGIORE

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con DCC n. 15 del 21.04.2018

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Premessa

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Ambito di applicazione

Art. 4 Informativa

Art. 5 Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

CAPO II

NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

Art. 6 Notificazione

Art. 7 Responsabile ed incaricati del trattamento

Art. 8 Trattamento e conservazione dei dati

Art. 9 Modalità di raccolta

Art. 10 Obbligo degli operatori

CAPO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITAZIONE NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11 Diritti dell'interessato

Art. 12 Sicurezza dei dati

Art. 13 Cessazione del trattamento dei dati

Art. 14 Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Art. 15 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 16 Comunicazione

Art. 17 Tutela

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 18 Modifiche regolamentari

Art. 19 Provvedimenti attuativi

Art. 20 Norme finali

Capo I

Principi generali

Articolo 1 -Premessa

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza impiegati dal Comune di Riomaggiore (SP) sul territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Articolo 2 –Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) **per “banca dati “**, il complesso di dati personali, formatosi presso l'Ente e trattati esclusivamente mediante riprese videoregistrate che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) **per “trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) **per “dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione identificati o identificabili, anche direttamente e rilevati con trattamenti di suoni e/o immagini effettuate attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) **per “titolare”**, l'Ente Comune di Riomaggiore, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) **per “responsabile”**, la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) **per “interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) **per “comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) **per “diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata di dati personali a soggetti indeterminati a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **per “dato anonimo”**, il dato che, in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato od identificabile;
- j) **per “blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) **per “Codice”**, il Codice in materia di Protezione di Dati Personali di cui al Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 e s.i.m..

Articolo 3- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di consultazione, raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati sul territorio del Comune di Riomaggiore (SP).

Il Regolamento disciplina, altresì, l'uso degli impianti nei limiti imposti dal "Codice in materia di Protezione di Dati Personali" e determina le condizioni necessarie affinché le strutture possano essere tenute in esercizio.

Articolo 4- Informativa

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, nonché dell'eventuale registrazione mediante cartelli posti nelle zone di pertinenza delle telecamere, indicanti il titolare del trattamento e la finalità perseguita.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

Articolo 5- Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza.

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Riomaggiore (SP) dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali vigenti.

Il trattamento dei dati personali è effettuato per i seguenti fini:

- a) sicurezza urbana;
- b) incolumità pubblica;
- c) rilevazioni delle infrazioni al codice della strada a tutela della sicurezza stradale anche a seguito di sinistri stradali;
- d) rilevazione, in tempo reale, di luoghi ed aree soggette a congestione da traffico veicolare per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
- e) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico.

Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le videoriprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

Capo II

Notificazione, Trattamento e raccolta dei dati personali

Articolo 6- Notificazione

Il Sindaco del Comune di Riomaggiore (SP), nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'Ente, quale titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie, per mezzo del o dei responsabili del servizio, agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai

sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.i.m..

Articolo 7- Responsabile ed incaricati del trattamento

Compete al Sindaco, nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'Ente, quale titolare del trattamento dei dati personali designare, con proprio Decreto, uno o più Responsabili interni ed esterni del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al rispetto di quanto prescritto dalle Leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Il Sindaco, con proprio Decreto, può autorizzare la visione delle immagini e/o delle registrazioni in modo continuativo e/o provvisorio, a Forze dell'ordine che ne facciano richiesta scritta che dovrà contenere l'indicazione di un responsabile e degli eventuali incaricati del trattamento dei dati personali ed i fini perseguiti.

La designazione di eventuali incaricati esterni, non dipendenti dell'Ente, può essere effettuata solo se l'organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento.

Articolo 8- Trattamento e conservazione dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono :

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al presente Regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, salvo esigenze di Polizia Giudiziaria;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'Ente, per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dalle norme vigenti in materia. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba corrispondere ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate dal Codice in materia di protezione dei dati personali e successive disposizioni contenute

nel provvedimento 8/04/2010 dell'Autorità Garante della Privacy.

Le immagini sono consultabili solo dal personale di cui all'art. 7 del presente Regolamento e dall'Autorità Giudiziaria.

Il soggetto che viene ripreso può esercitare i diritti dalla predetta Legge, rivolgendosi al Responsabile dei dati personali presso l'Ente.

Articolo 9- Modalità di raccolta

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere senza la ripresa sistematica di luoghi privati.

Le telecamere devono consentire tecnicamente riprese video in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale in bianco e nero ed a colori.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa saranno visualizzati su monitor e registrati su disco fisso del computer, il cui accesso sarà esclusivo del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali.

Potranno essere istituiti siti di controllo di videosorveglianza non collegati direttamente con le postazioni di controllo e/o registrazione, le cui immagini saranno visionate, dopo la registrazione, su disco fisso collegato direttamente alla telecamera. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando le postazioni di controllo non sono presidiate o non collegate al sistema.

In relazione alla capacità di immagazzinamento, e per il tempo programmato, dopo la prima registrazione, le immagini riprese in tempo reale saranno sovrapposte a quelle già registrate.

La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati od a indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Comunque l'uso dei dati personali non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla Legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Articolo 10- Obbligo degli operatori

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente art. 8, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Capo III

Diritti, sicurezza e limitazione nel trattamento dei dati personali

Articolo 11- Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- ad essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- ad ottenere, a cura del Responsabile, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - b) la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - c) l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica (solo se certificata) al Titolare o al Responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre 30 giorni.

Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 12- Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento presso la postazione operativa e/o di controllo dove sono ubicate le attrezzature di registrazione e ai quali può accedere il solo personale autorizzato, per garantire l'assoluta riservatezza.

L'archiviazione delle immagini è effettuata in una zona non accessibile al pubblico.

I dati personali raccolti nei siti di controllo di videosorveglianza non collegati direttamente con la postazione di controllo e/o registrazione, di cui all'art. 9 del presente regolamento, saranno dotati di idonee e preventive misure di sicurezza atte a ridurre al minimo il rischio di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 13- Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla precedente lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento di dati personali, determina la loro inutilizzabilità. Fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Articolo 14- Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati personali e successive disposizioni dell'Autorità Garante della Privacy.

Articolo 15- Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 del Codice Civile.

Articolo 16- Comunicazione

La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali e solo quando sia prevista dalla Legge, o previa determinazione/autorizzazione del Garante della Privacy.

La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

Articolo 17- Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice così come inteso dall'art. 2 lettera k) del presente regolamento.

Capo IV

Norme finali

Articolo 18- Modifiche regolamentari

Il presente regolamento sarà adeguato alle modifiche normative che dovessero intervenire. Le eventuali disposizioni emesse dall'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali sono intese come immediatamente recepite.

Articolo 19- Provvedimenti attuativi

Compete al Sindaco, nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'Ente, quale titolare del trattamento dei dati personali, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la determinazione degli orari delle registrazioni nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile in coerenza con gli indirizzi stabiliti da presente Regolamento.

Articolo 20- Norme finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di Protezione di Dati Personali approvato con D. L.vo n. 196/2003 e s.i.m. ed al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 08/04/2010.